Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 7 dicembre 1937 - ANNO XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati del relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 283 DEL 7 DICEMBRE 1937-XVI:

CONCORSI

Ministero dell'interno:

Concorso per esami per l'ammissione di quattro archivisti in prova (gruppo *A*, grado 10°) nell'Amministrazione degli Archivi di Stato.

Concorso per esami per l'ammissione di quattro vice conservatori in prova (gruppo *B*, grado 11°) nell'Amministrazione degli Archivi provinciali di Stato

Concorso per esami per l'ammissione di un operatore in prova (gruppo *C*, grado 12°, carica speciale) nell'Amministrazione degli Archivi provinciali di Stato.

Concorso per esami per l'ammissione di dieci aiutanti aggiunti in prova (gruppo *C*, grado 13°) nell'Amministrazione degli Archivi di Stato.

Concorso per titoli per l'ammissione di quattro inservienti in prova nell'Amministrazione degli Archivi di Stato.

(4220 a 4224)

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e R. DECRETO 15 novembre 1937-XVI, n. 1981.
Prelevamento dai fondi di riserva delle Aziende tabacchi, sali e chinino.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re Imperatore in udienza del 15 novembre 1937-XVI, sul decreto che autorizza un prelevamento dai fondi di riserva delle Aziende tabacchi, sali e chinino.

MAESTA',

In relazione alle particolari condizioni del momento si è reso necessario concedere, pel corrente esercizio, all'Unione pubblicità italiana, un sopraprezzo in aggiunta ai corrispettivi pattuiti con il contratto in corso, per la pubblicità dei generi di Monopolio. Per provvedere alla maggiore spesa di L. 3.932.000 derivante da tale concessione occorre integrare lo stanziamento del relativo capitolo di bilancio ripartendone l'onere, quanto a L. 3.600.000 a carico dell'Azienda tabacchi, quanto a L. 320.000 a carico di quella dei sali e per le rimanenti L. 12.000 a carico di quella del chinino.

A tale integrazione viene provveduto mediante prelevamento dai fondi di riserva delle Aziende suddette, come dal decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 16 della legge 24 giugno 1937-XV, n. 942, che approva lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1937-38;

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi presenta una disponibilità di L. 48.200.000, quello dell'Azienda sali di L. 4.857.083,29 e quello dell'Azienda chinino di L. 994.000, depositate in conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono autorizzati i prelevamenti di L. 3.600.000 dal fondo di riserva dell'Azienda tabacchi, di L. 320.000 da quello dell'Azienda sali e di L. 12.000 da quello dell'Azienda chinino, da versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al capitolo n. 16 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1937-38 e da iscriversi alla competenza del capitolo n. 13 della spesa dello stesso bilancio ed esercizio:

« Spese per la partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre campionarie - Spese varie di rappresentanza, pubblicità e propaganda ».

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1937-38.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 15. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 agosto 1937-XV, n. 1982.

Disciplina dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta l'assoluta ed urgente necessità di stabilire norme generali ed uniformi per la disciplina dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli;

Sentito il Comitato corporativo centrale e la Corporazione della ortoflorofrutticoltura;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I pubblici mercati per la compravendita all'ingrosso di prodotti ortoflorofrutticoli, sono regolati dalle norme generali del presente decreto, ferme restando le disposizioni di carattere igienico-sanitario in vigore.

Art. 2.

I progetti relativi all'impianto e all'ampliamento dei mercati all'ingrosso non possono essere attuati se non siano stati preventivamente approvati dal Ministero dell'interno, che provvederà di concerto con quello delle corporazioni e con quello dell'agricoltura e foreste, sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni competente ed il Consiglio superiore di sanità od il Consiglio provinciale sanitario a norma dell'art. 228 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 3.

I pubblici mercati all'ingrosso devono essere posti sotto la diretta sorveglianza dei Comuni, i quali debbono in ogni caso provvedere direttamente:

a) alla vigilanza igienica e sanitaria, secondo le disposizioni vigenti in materia;

b) ai servizi di polizia;

c) ai servizi di direzione del mercato.

I Comuni possono provvedere direttamente all'impianto dei mercati e alla gestione dei servizi generali dei mercati stessi, cioè al mantenimento degli impianti ai servizi di facchinaggio, di pesatura, di sosta e conservazione delle merci, costituendo all'uopo una o più aziende speciali.

Se i Comuni non provvedono direttamente a quanto indicato nel comma precedente, essi possono affidare tale compito ad Enti costituiti dalle categorie interessate all'attività dei mercati.

I Comuni possono anche affidare uno o alcuni dei servizi generali di cui sopra ad Enti costituiti dalle categorie interessate ai servizi stessi.

Sulle deliberazioni relative ai casi previsti dai due comma precedenti, prima di essere sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, deve essere sentito il parere del Consiglio provinciale delle corporazioni e del Consiglio provinciale sanitario.

Il prefetto trasmette copia delle convenzioni, stipulate in esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, dopo che siano state rese esecutive, al Ministero dell'interno il quale, udito il Consiglio di Stato, può, di concerto col Ministero delle corporazioni, annullarle in tutto od in parte, in quanto siano contrarie alle leggi o ai regolamenti.

Il Ministero dell'interno, inoltre, di concerto con quello delle corporazioni, sentita la Commissione centrale di cui all'art. 13, potrà disporre anche la modifica di quelle clausole delle convenzioni che non siano ritenute conformi alle direttive economiche seguite in materia.

Art. 4.

Presso ogni mercato è istituita una Commissione presieduta dal podestà o da un suo rappresentante e composta dei seguenti membri:

a) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

b) il capo del Servizio annona del Comune;

c) l'ufficiale sanitario del Comune;

d) due rappresentanti dell'organizzazione sindacale dei datori di lavoro agricoli;

e) un rappresentante dell'organizzazione sindacale dei lavoratori dell'agricoltura;

f) un rappresentante dell'organizzazione sindacale dei commercianti grossisti;

g) un rappresentante dell'organizzazione sindacale dei commercianti al dettaglio;

h) un rappresentante dell'organizzazione sindacale dei venditori ambulanti;

i) un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

l) un rappresentante dell'organizzazione sindacale dei lavoratori del commercio.

I membri di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) ed *l*), sono nominati dal prefetto, presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, su terne proposte dalle rispettive organizzazioni sindacali.

Art. 5.

La Commissione di mercato ha principalmente il compito di dare parere su tutto quanto concerne la disciplina economica del mercato.

Essa deve essere sentita su tutte le questioni concernenti l'ordinamento del mercato e lo svolgimento dei relativi servizi, e si riunisce periodicamente in via ordinaria almeno una volta al mese su convocazione del podestà ed in via straordinaria ogni qualvolta si presenti la necessità oppure quando lo richiedano il rappresentante del Partito, o cinque suoi componenti.

Art. 6.

Il podestà inoltre deve sentire la Commissione di mercato sulle seguenti materie:

a) determinazione dei requisiti che devono possedere gli operatori per essere ammessi a svolgere la loro attività nel mercato;

b) controllo sull'attività degli operatori nel mercato;

c) fissazione dell'ammontare della cauzione che i commissionari dovranno prestare; e determinazione della percentuale massima spettante ai commissionari come provvigione;

d) disciplina delle operazioni di compra-vendita che si svolgono nel mercato, accertamento dei prezzi praticati nel mercato, fissazione delle modalità di contrattazione e delle condizioni generali di pagamento;

e) organizzazione del servizio di informazione e di statistica;

f) fissazione delle norme necessarie per garantire il regolare e continuo approvvigionamento del mercato;

g) orario di apertura e chiusura del mercato;

h) determinazione dei requisiti qualitativi minimi dei prodotti per essere ammessi alla vendita sul mercato;

i) determinazione della quantità minima di prodotto che deve formare oggetto di ciascuna operazione di compra-vendita nel mercato;

l) fissazione delle norme da osservarsi per la rispedizione dei prodotti e per l'utilizzazione dei sottoprodotti e dei residui;

m) fissazione delle tariffe per i servizi di facchinaggio e pesatura sentito il parere delle Organizzazioni sindacali interessate;

n) modifiche all'attrezzatura del mercato.

Il podestà, qualora non condivida in tutto o in parte il parere della Commissione comunale, deve farne menzione nel verbale della deliberazione ed indicare i particolari motivi per i quali ritiene di non uniformarsi al detto parere.

Dette deliberazioni, anche se approvate nei modi di legge dalle autorità tutorie competenti, avranno esecuzione solo dopo che sia intervenuto il benestare della Commissione centrale di cui all'art. 13.

Art. 7.

Sono ammessi a vendere nei mercati, senza limitazione di numero:

a) i produttori;

b) i consorzi e le cooperative di produttori;

c) i commercianti grossisti.

La qualità di produttore e di commerciante grossista deve essere provata con certificato delle rispettive organizzazioni sindacali.

La funzione di vendita è esplicata da tutti i venditori suindicati a parità di condizioni sia per i diritti che per gli obblighi.

Non può essere fatto obbligo al venditore di servirsi per le negoziazioni sul mercato dell'opera di commissionari o mediatori o enti pubblici o intermediari qualsiasi.

Art. 8.

Sono ammessi ad effettuare acquisti sui mercati, senza limitazione di numero:

a) i commercianti all'ingrosso;

b) gli industriali che manipolano o trasformano i prodotti venduti nel mercato;

c) i venditori al minuto;

d) i venditori ambulanti.

La loro qualità deve essere provata con certificati delle rispettive organizzazioni sindacali.

In ore da determinarsi possono essere ammessi coloro che acquistano prodotti per consumo di comunità, alberghi e ristoranti.

Art. 9.

Sono ammessi ad operare sui mercati, sia per le vendite che per gli acquisti, i commissionari, con l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento di cui all'articolo seguente.

La funzione di commissionario è incompatibile con quella di commerciante in proprio e deve essere comprovata con certificato rilasciato dalle rispettive organizzazioni sindacali.

Presso ogni mercato sarà istituito un elenco dei commissionari ammessi ad operare nel mercato stesso.

L'iscrizione nell'elenco è autorizzata, su domanda dell'interessato, dal podestà su conforme parere della Commissione di mercato.

L'elenco deve essere sempre aperto a nuove iscrizioni. Esso sarà riveduto ogni anno e il podestà, su conforme parere della Commissione di mercato, potrà procedere alla esclusione di coloro che abbiano perduto i prescritti requisiti oppure si siano resi colpevoli di infrazioni che abbiano turbato il regolare funzionamento del mercato o abbiano dato luogo ad altri inconvenienti ed abusi.

Art. 10.

Ogni mercato ortoflorofrutticolo deve essere disciplinato da apposito regolamento, emanato dall'autorità comunale in conformità delle norme di cui al presente decreto, sentito il parere della Commissione comunale di mercato.

Il regolamento comunale, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, previo parere del Consiglio provinciale delle corporazioni e del Consiglio provinciale sanitario, è comunicato in copia al Ministero dell'interno e delle corporazioni, dopo che sia stato pubblicato per 15 giorni consecutivi

all'Albo del Comune. Detti Ministeri, udito il Consiglio di Stato, possono, di concerto, annullarlo tutto o in parte, in quanto sia contrario alle leggi e ai regolamenti, come pure, sentita la Commissione centrale di cui all'art. 13, possono disporre che siano introdotte nuove norme o modificate quelle che non siano giudicate opportune o convenienti in relazione ai principi generali che regolano la materia.

Eguale procedura deve essere pure osservata dalle Amministrazioni comunali ogni qualvolta si tratti di apportare modifiche o di introdurre norme aggiuntive od integrative al regolamento medesimo.

Art. 11.

Per ogni mercato è nominato dal Comune un direttore, in seguito a pubblico concorso.

Al direttore spetta di vigilare sui servizi del mercato e sulla esecuzione delle disposizioni contenute nel regolamento del mercato e nelle ordinanze podestarili.

Art. 12.

Ferma restando l'applicazione delle penalità previste dalle altre disposizioni vigenti in materia, coloro che contravvengono alle disposizioni regolatrici del mercato e che comunque turbino la disciplina del mercato stesso possono essere esclusi da ogni attività sul mercato.

L'esclusione può essere inflitta dal direttore del mercato per la durata da uno a tre giorni; dal podestà per durata superiore.

Quando, però, il podestà ritiene di infliggere la esclusione dal mercato per un periodo superiore ai dieci giorni, deve sentire il parere della Commissione comunale di mercato.

Il provvedimento del direttore e quello del podestà, che importi la esclusione dal mercato fino a dieci giorni, sono definitivi e contro di essi non è ammesso gravame nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Contro il provvedimento di esclusione dal mercato per la durata superiore ai dieci giorni è ammesso ricorso entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento stesso al prefetto, le cui decisioni sono definitive e non suscettibili di gravame come sopra, se la durata della esclusione dal mercato non superi i tre mesi.

Quando il provvedimento di esclusione sia superiore a tre mesi, cioè novanta giorni, contro la determinazione del prefetto è dato ancora ricorso nel termine di trenta giorni dalla notificazione al Ministero delle corporazioni.

Ai contravventori alle disposizioni del regolamento comunale può anche essere inflitta l'ammenda fino a L. 500, congiuntamente o separatamente dalla esclusione dal mercato con la procedura di cui agli articoli 106 e seguenti della legge comunale e provinciale.

Art. 13.

Per l'esame delle questioni inerenti all'attuazione delle norme del presente decreto, è istituita presso il Ministero delle corporazioni una Commissione centrale dei mercati presieduta dal vice presidente della Corporazione della ortofloro-frutticoltura e composta da:

1° un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

2° un rappresentante del Ministero delle corporazioni con incarico di sostituire il presidente in caso di assenza od impedimento;

3° un rappresentante per ciascuna delle Direzioni generali della sanità pubblica e dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;

4° un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

5° un rappresentante per ciascuna Confederazione dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura, del commercio e dell'industria;

6° un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli ausiliari del commercio;

7° un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Per ogni componente la Commissione è nominato un supplente.

Art. 14.

I regolamenti comunali di mercato attualmente in vigore debbono essere resi conformi ai principi generali stabiliti dalle disposizioni del presente decreto, ove se ne discostino, entro il periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 agosto 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 14. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 novembre 1937-XVI, n. 1983.
Modificazioni allo statuto del Regio istituto d'arte di Lucca.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Veduto il R. decreto 9 dicembre 1928-VII, n. 3059, che riconosce il Regio istituto d'arte di Lucca e ne approva il relativo statuto;
Considerata la necessità di meglio adeguare alle esigenze dell'insegnamento artistico lo statuto approvato con il suddetto Regio decreto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 dello statuto annesso al citato R. decreto 9 dicembre 1928-VII, n. 3059, è così modificato:

« Il Regio istituto d'arte di Lucca comprende le seguenti sezioni:

1° degli stuccatori e formatori;

2° delle arti edili;

3° di decorazione murale pittorica e plastica ».

Art. 2.

L'art. 4 dello statuto in parola è così modificato:

« La Sezione per le arti edili comprende il corso inferiore della durata di tre anni, ed il corso superiore della durata di tre anni.

« Chi supera gli esami di licenza dal corso inferiore consegue il titolo di artiere edile.

« Chi supera gli esami di licenza dal corso superiore consegue il titolo di capo d'arte edile ».

Art. 3.

Nella tabella n. 1 allegata al citato R. decreto 9 dicembre 1928-VII, n. 3059, è aggiunto un posto di capo d'arte stabile per la decorazione murale pittorica, gradi 11° e 10° (gruppo *B*).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 200. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 agosto 1937-XV, n. 1984.

Rettifica del R. decreto 24 gennaio 1935-XIII, n. 72, che autorizza il R. Museo artistico industriale di Roma ad accettare un legato.

N. 1984. R. decreto 12 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio decreto 24 gennaio 1935-XIII, n. 72, che autorizzava il R. Museo artistico industriale di Roma ad accettare il legato del defunto comm. Castellani Alfredo, viene rettificato nel senso che la somma che il predetto R. Museo era autorizzato ad accettare, è di lire ventimila e non di cinquantamila, ed il predetto R. Museo viene inoltre autorizzato ad accettare gli oggetti d'arte che fanno parte del legato stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 9 settembre 1937-XV, n. 1985.

Dichiarazione formale dei fini di n. 9 Confraternite della provincia di Benevento.

N. 1985. R. decreto 9 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi di n. 9 Confraternite in provincia di Benevento.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 9 settembre 1937-XV, n. 1986.

Dichiarazione formale dei fini di n. 7 Confraternite della provincia di Viterbo.

N. 1986. R. decreto 9 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 7 Confraternite in provincia di Viterbo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 16 settembre 1937-XV, n. 1987.

Dichiarazione formale dei fini di n. 5 Confraternite della provincia di Viterbo.

N. 1987. R. decreto 16 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo di culto nei riguardi di n. 5 Confraternite in provincia di Viterbo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 27 ottobre 1937-XV.

Determinazione del limite massimo d'emissione degli speciali titoli di credito denominati « Certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370;

Vista la richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 5646 del 23 agosto 1937-XV;

Su proposta del Ministro per le finanze;

Sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Decreta:

Il limite massimo di emissione degli speciali titoli di credito denominati « Certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale » contemplati dal R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, è fissato, per il 2° semestre dell'anno 1937, in 100 milioni di lire.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(4215)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1937-XVI.

Sostituzione di un membro nella Commissione di esame per l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 8 novembre 1937 col quale è stata costituita la Commissione di esame per l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;

Ritenuta l'opportunità di sostituire nella Commissione il membro effettivo comm. Leopoldo Caliendo, il quale ha chiesto di essere dispensato dall'incarico;

Decreta:

Manca comm. Antonio, membro supplente nella Commissione di esame per l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, è nominato membro effettivo nella Commissione stessa, in sostituzione del comm. Leopoldo Caliendo.

Cannada comm. Luigi, consigliere della Corte di cassazione, è nominato membro supplente nella predetta Commissione, in sostituzione del comm. Antonio Manca.

Roma, addì 24 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: SOLMI.

(4216)

AVVISO DI RETTIFICA.

Nel R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1932, sull'ordinamento dei Consigli e degli Uffici coloniali dell'economia corporativa nell'Africa Orientale Italiana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 30 novembre 1937-XVI, n. 277, gli articoli e i comma seguenti devono leggersi come segue:

Art. 5, secondo e terzo comma: « Il vice presidente è nominato con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, su proposta del Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato.

« I presidenti e i vice presidenti di Sezione sono nominati con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, su proposta del Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato, in modo che sia assicurata, per ogni Sezione, la rappresentanza paritetica dei datori di lavoro e dei lavoratori ».

Art. 12, secondo comma: « La decadenza del vice presidente, dei presidenti e dei vice presidenti di Sezione è dichiarata, su proposta del Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato, con decreto del Ministro per l'Africa Italiana. La decadenza dei consiglieri è pronunciata dal Governatore competente con deliberazione motivata ».

Art. 50: « In deroga a quanto disposto dal R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2007, i vice presidenti dei Consigli coloniali dell'economia corporativa di Tripoli e di Bengasi sono nominati con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, su proposta del Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato.

« Nelle Sezioni dei Consigli coloniali dell'economia corporativa di Tripoli e di Bengasi è istituita la carica di vice presidente. I presidenti e i vice presidenti di Sezione sono nominati con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, su proposta del Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato, in modo che sia assicurata per ogni Sezione la rappresentanza paritetica dei datori di lavoro e dei lavoratori.

« Il Comitato di presidenza di cui all'art. 4, n. 3, del citato R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2007, è composto del presidente, dei segretari federali del P.N.F., del vice presidente e dei presidenti e vice presidenti di Sezione.

« Le norme sulla incompatibilità stabilite dall'art. 9 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2007, si intendono estese anche alla carica di vice presidente di Sezione.

« La decadenza del vice presidente, dei presidenti e dei vice presidenti di Sezione è dichiarata, su proposta del Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato, con decreto del Ministro per l'Africa Italiana ».

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 3 dicembre 1937-XVI, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1940, concernente l'autorizzazione alla Cooperativa edilizia « Bologna » fra Mutilati di guerra, con sede in Bologna, ad iscrivere come socio la signora Rina Boldrini, vedova del martire fascista Giulio Giordani.

(4228)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, ha presentato, il giorno 8 novembre 1937-XVI, alla Presidenza della Camera dei deputati, i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, numero 1605, che modifica le vigenti norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica;

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 798, che detta norma di carattere transitorio sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica;

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 maggio 1937-XV, n. 775, relativo all'isola di Pantelleria.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 894, che apporta modifiche alle vigenti norme sul reclutamento, l'avanzamento e lo stato degli ufficiali della Regia aeronautica.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1606, che proroga a tutto il 1937-XVI, le disposizioni riguardanti un reclutamento straordinario di sergenti di governo dell'Arma aeronautica durante l'anno 1937-XV.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 866, recante norme per le promozioni degli ufficiali della Regia aeronautica durante l'anno 1937-XV.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1481, concernente un reclutamento straordinario di ufficiali in s.p.e. nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria automobilisti.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1937-XV, n. 1513, che assegna compensi di carattere transitorio agli insegnanti della Regia Accademia aeronautica.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 aprile 1937-XV, n. 950, che autorizza il Ministero dell'aeronautica ad assumere impegni fino al limite di L. 18.000.000 per la costruzione di un aeroporto in Genova.

(4229)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 2 dicembre 1937-XVI un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1931, relativo al riordinamento dei ruoli di gruppo *A* del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione.

(4230)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il 2 dicembre 1937-XVI è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1939, recante disposizioni integrative a favore dei danneggiati dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV.

(4231)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il 2 dicembre 1937-XVI è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1942, recante proroga di termini per l'applicazione dei benefici fiscali a favore dei danneggiati dai terremoti del 1930 e del 1933.

(4232)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso, in data 27 novembre 1937-XVI, alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1919, che accorda l'esenzione dalla imposta di fabbricazione allo zucchero impiegato nella preparazione di uno speciale alimento delle api.

(4233)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso, in data 27 novembre 1937-XVI, alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1921, concernente agevolazioni fiscali all'alcole ottenuto dal sorgo.

(4234)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso, in data 30 novembre 1937-XVI, alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1920, col quale viene abrogata l'esenzione daziaria prevista dal R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 569, per l'acido antranilico, per l'aldeide benzoica e per il cloruro di benzile, destinati alla fabbricazione dei profumi sintetici.

(4235)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso, in data 1° dicembre 1937-XVI, alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1929, che reca modificazioni ed aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali.

(4236)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso, in data 1° dicembre 1937-XVI, alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione.

(4237)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso, in data 29 novembre 1937-XVI, alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 novembre 1937-XVI, n. 1870, che modifica il regime fiscale degli oli minerali e dei prodotti e residui della loro lavorazione.

(4238)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso, in data 2 dicembre 1937-XVI, alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1941, concernente la franchigia dalla tassa di vendita agli oli minerali lubrificanti impiegati nella fabbricazione di antiparassitari per le piante da frutta.

(4239)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso, in data 2 dicembre 1937-XVI, alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1943, che concede il rimborso del dazio e del diritto erariale corrisposti sul carbone fossile per produrre il coke destinato alla produzione degli acciai e delle ghise speciali.

(4240)

MINISTERO DELLA MARINA

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, ha presentato alla Camera dei deputati, nella seduta del 1° dicembre 1937-XVI, il disegno di conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1934, che porta modificazioni al bilancio del Ministero della marina.

(4241)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE.

Elenco n. 12 dei trasferimenti di privative industriali registrati nel 1937.

N. 15521, trascritto il 18 agosto 1937.

Trasferimento totale dalla Metallgesellschaft A. G., a Francoforte s/ M., alla Revertex Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 330132 reg. gen.; con decorrenza dal 29 agosto 1934, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per arricchire latice di caucciù ».

(Atto di cessione del 7 luglio 1937, registrato il 13 agosto 1937 all'ufficio demaniale di Torino, n. 7685, vol. 550, atti privati).

N. 15522, trascritto il 22 luglio 1937.

Trasferimento totale da Alfred Senft, a Lipsia, alla « Antex » G. m. b. H. Fabrik für Präzisions - Mechanik und Fein - Mechanischen Apparatebau, a Berlino, della privativa industriale n. 322023 reg. gen.; con decorrenza dal 31 luglio 1934, per l'invenzione dal titolo:

« Sistema di tenuta perfetta per maschere contro i gas asfissianti ».

(Atto di cessione del 24 maggio 1937, registrato il 19 luglio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 2692, vol. 520, atti privati).

N. 15523, trascritto il 22 luglio 1937.

Trasferimento totale da Alfred Senft, a Lipsia, alla « Antex » G. m. b. H. Fabrik für Präzisions - Mechanik und Fein - Mechanischen Apparatebau, a Berlino, della privativa industriale n. 322226 reg. gen.; con decorrenza dal 13 luglio 1934, per l'invenzione dal titolo:

« Maschera contro i gas asfissianti » e dell'attestato di completamento n. 327230 reg. gen.

(Atto di cessione del 24 maggio 1937, registrato il 19 luglio 1937 all'ufficio demaniale di Roma n. 2692, vol. 520, atti privati).

N. 15524, trascritto il 23 luglio 1937.

Trasferimento totale dalla Grumpelt Propellerbau G. m. b. H., ad Amburgo, alla N. V. Derde Nederlandsche Patentenmaatschappij, (D. N. P. M.), a S. Gravenhage, della privativa industriale n. 334774 reg. gen.; con decorrenza dal 23 agosto 1935, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento per l'applicazione di un rivestimento metallico su una superficie di legno mediante spruzzatura di metallo liquido ».

(Atto di cessione del 10 giugno 1937, registrato il 20 luglio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3100, vol. 520, atti privati).

N. 15525, trascritto il 23 luglio 1937.

Trasferimento totale dalla Grumpelt Propellerbau G. m. b. H., ad Amburgo, alla N. V. Derde Nederlandsche Patentenmaatschappij, (D. N. P. M.), a S. Gravenhage, della privativa industriale n. 343585 reg. gen.; con decorrenza dal 15 luglio 1936, per l'invenzione dal titolo:

« Elica di propulsione aerea con pala regolabile di legno, materiale artificiale o simile ».

(Atto di cessione del 10 giugno 1937, registrato il 20 luglio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3100, vol. 520, atti privati).

N. 15526, trascritto il 27 luglio 1937.

Trasferimento totale dalla Standard Elettrica Italiana, a Milano, alla International Standard Electric Corporation, a New York, della privativa industriale n. 331998 reg. gen.; con decorrenza dal 30 marzo 1934, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento ed apparato per l'estrusione dei metalli specialmente di cavi rivestiti di piombo ».

(Atto di cessione del 4 luglio 1937, registrato l'8 luglio 1937 all'ufficio demaniale di Milano, n. 71, vol. 3702, atti privati).

N. 15527, trascritto il 31 luglio 1937.

Trasferimento totale da Ronald George Griffith, a Montclair, alla Creed & Co. Ltd., a Montclair, della privativa industriale n. 332670 reg. gen.; con decorrenza dall'8 aprile 1935, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei meccanismi selettori per telescrittori ».

(Atto di cessione del 3 luglio 1937, registrato il 30 luglio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 4481, vol. 521, atti privati).

N. 15528, trascritto il 9 luglio 1937.

Trasferimento totale dalla The Rubber Service Laboratories Co., ad Akron, Ohio, alla Monsanto Chemical Co., a St. Louis, Missouri, della privativa industriale n. 328562 reg. gen.; con decorrenza dall'8 febbraio 1935, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamento nei metodi di conservazione della gomma ».

(Atto di cessione del 26 dicembre 1936, registrato l'8 luglio 1937 all'ufficio demaniale di Torino, n. 1333, vol. 550, atti privati).

N. 15529, trascritto il 9 luglio 1937.

Trasferimento totale dalla The Rubber Service Laboratories Co., ad Akron, Ohio, alla Monsanto Chemical Co., a St. Louis, Missouri, della privativa industriale n. 340113 reg. gen.; con decorrenza dal 29 febbraio 1936, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nella preparazione e nell'impiego di acceleratori per la vulcanizzazione della gomma ».

(Atto di cessione del 26 dicembre 1936, registrato l'8 luglio 1937 all'ufficio demaniale di Torino, n. 1332, vol. 550, atti privati).

N. 15530, trascritto il 6 agosto 1937.

Trasferimento totale dalla Soc. An. Industria Ceramica Piccinelli, a Bergamo, alla Ceramiche Piccinelli Soc. An., a Bergamo,

della privativa industriale n. 320662 reg. gen.; con decorrenza dal 2 ottobre 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Elementi in cotto scanalati per opere murarie ».

(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 5 settembre 1936).

N. 15531, trascritto il 6 agosto 1937.

Trasferimento totale dalla Soc. An. Industria Ceramica Piccinelli, a Bergamo, alla Ceramiche Piccinelli, Soc. An., a Bergamo, della privativa industriale n. 321170 reg. gen.; con decorrenza dal 30 aprile 1934, per l'invenzione dal titolo:

« Elementi in cotto scanalati per opere murarie ».

(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 5 settembre 1936).

N. 15532, trascritto il 6 agosto 1937.

Trasferimento totale dalla Soc. An. Industria Ceramica Piccinelli, a Bergamo, alla Ceramiche Piccinelli Soc. An., a Bergamo, della privativa industriale n. 326153 reg. gen.; con decorrenza dal 12 marzo 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Pietra artificiale per rivestimenti a vista per decorazioni e pavimentazioni ».

(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 5 settembre 1936).

N. 15533, trascritto il 6 agosto 1937.

Trasferimento totale da Cataldi Armando, a Roma, a Ciarlini Francesco, a Roma, della privativa industriale n. 347223 reg. gen.; con decorrenza dal 10 dicembre 1936, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo di prosciugazione per lunghe pellicole particolarmente di grande larghezza ».

(Atto di cessione del 3 agosto 1937, registrato il 4 agosto 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 5120, vol. 522, atti privati).

N. 15534, trascritto il 7 agosto 1937.

Trasferimento totale dalla Standard Elettrica Italiana, a Milano, alla International Standard Electric Corporation, a New York, della privativa industriale n. 346721 reg. gen.; con decorrenza dal 25 aprile 1936, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei giunti di cavi elettrici a conduttori coassiali ».

(Atto di cessione del 22 marzo 1937, registrato il 4 agosto 1937 all'ufficio demaniale di Milano, n. 228, vol. 3702, atti privati).

N. 15535, trascritto il 4 agosto 1937.

Trasferimento totale da Serge Tchechonin, a Parigi, a Lydia Vytchegjanine e Pierre Vytchegjanine, a Parigi, della privativa industriale n. 326956 reg. gen.; con decorrenza dal 5 marzo 1934, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei procedimenti e nelle macchine per la riproduzione policroma ».

(Per successione, come da testamento del 1° giugno 1935, registrato il 2 agosto 1935 all'ufficio demaniale di Roma, n. 2045, volume 442, atti privati).

N. 15536, trascritto l'11 agosto 1937.

Trasferimento totale da Lydia Vytchegjanine e Pierre Vytchegjanine, a Parigi, alla Seidenstoffappretur Holding Zürigh, a Zurigo, della privativa industriale n. 326955 reg. gen.; con decorrenza dal 5 marzo 1934, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamento nei procedimenti e nelle macchine per la riproduzione policroma ».

(Atto di cessione del 6 aprile 1937, registrato il 2 agosto 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n. 4749, vol. 525, atti privati).

N. 15537, trascritto il 12 agosto 1937.

Trasferimento totale da Varo Innocenti, ad Arcidosso, a Ernesto Ceriana, a Torino, della privativa industriale n. 340765 reg. gen.; con decorrenza dal 6 dicembre 1935, per l'invenzione dal titolo:

« Forno rotativo per materiali di mercurio con serpentina doppia ad acqua azionante l'aspirazione dei vapori dal forno e dividente la serpentina propriamente detta in segmenti indipendenti ».

(Atto di cessione condizionata del 30 luglio 1937, registrato l'11 agosto 1937 all'ufficio demaniale di Casteldelpiano, n. 51, vol. 90, atti pubblici).

N. 15538, trascritto il 12 agosto 1937.

Trasferimento totale dalla Soc. An. Cantieri Riuniti dell'Adriatico, a Trieste, alla Soc. An. Brevetti Kozicz, a Trieste, della privativa industriale n. 255593 reg. gen.; con decorrenza dal 14 gennaio 1927, per l'invenzione dal titolo:

« Processo e dispositivo per la fabbricazione di tubi con la ripiegatura di striscie di lamiera su coppie di cilindri con profili consecutivi », e dell'attestato di complemento n. 293790.

(Atto di conferimento di beni del 27 luglio 1937, registrato il 3 agosto 1937, all'ufficio demaniale di Trieste, n. 425, vol. 31, atti pubblici).

N. 15539, trascritto il 12 agosto 1937.

Trasferimento totale dalla Soc. An. Cantieri Riuniti dell'Adriatico, a Trieste, alla Soc. An. Brevetti Kozicz, a Trieste, della privativa industriale n. 286678 reg. gen.; con decorrenza dal 17 febbraio 1930, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento e dispositivo per la fabbricazione di tubi scaldati e specialmente di tubi di precisione ».

(Atto di conferimento di beni del 27 luglio 1937, registrato il 3 agosto 1937 all'ufficio demaniale di Trieste, n. 425, vol. 31, atti pubblici).

N. 15540, trascritto il 27 luglio 1937.

Trasferimento totale dalla Pictorial Machinery Ltd., a Londra, alla « Filtex » Egysült Magyar Filatorigát - Pestszentlörinci Textilmüvek és Tessuto R. T., a Budapest, della privativa industriale n. 283269 reg. gen.; con decorrenza dal 23 ottobre 1929, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti relativi alle macchine per trasferire o ricalcare stampe o disegni sopra superfici cilindriche ».

(Atto di cessione del 14 maggio 1937, registrato il 16 luglio 1937, all'ufficio demaniale di Milano, n. 4489, vol. 3710, atti privati).

N. 15541, trascritto il 4 agosto 1937.

Trasferimento totale dalla Carburol A. G., a Schaffhausen, a Fritz Schoch, a Göppingen, Württ, della privativa industriale numero 244124 reg. gen.; vol. 710, n. 69 reg. att., con decorrenza dal 19 novembre 1925, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per la conservazione di olii di idrocarburi pesanti ».

(Per aggiudicazione come da verbale del 6 febbraio 1937, registrato il 26 luglio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3760, volume 521, atti privati).

N. 15542, trascritto il 5 agosto 1937.

Trasferimento totale da Senkel Richard e Dueball Emil, a Berlino, alla Anker Werke A. G., a Bielefeld, della privativa industriale n. 280380 reg. gen.; con decorrenza dal 15 giugno 1929, per l'invenzione dal titolo:

« Cartello registratore per il trasporto meccanico di registrazioni ».

(Atto di cessione dell'11 maggio 1937, registrato il 28 luglio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 4136, vol. 521, atti privati).

N. 15543, trascritto il 5 agosto 1937.

Trasferimento totale da Senkel Richard e Dueball Emil, a Berlino, alla Anker Werke A. G., a Bielefeld, della privativa industriale n. 305272 reg. gen.; con decorrenza dal 18 dicembre 1931, per l'invenzione dal titolo:

« Cartone per il comando di macchine a cartoni a fori ».

(Atto di cessione dell'11 maggio 1937, registrato il 28 luglio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 4136, vol. 521, atti privati).

N. 15544, trascritto il 5 agosto 1937.

Trasferimento totale dalla C. G. Haubold A. G., a Cheminitz, alla H. Krantz Söhne, ad Aachen, della privativa industriale n. 293600 reg. gen.; con decorrenza dal 17 ottobre 1919, per l'invenzione dal titolo:

« Metodo di riproduzione automatica di tessuti in maglia di seta artificiale e macchine tenditrici, asciugatrici ed essicatrici ».

(Atto di cessione del 30 giugno 1937, registrato il 29 luglio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 4328, vol. 521, atti privati).

N. 15545, trascritto il 6 agosto 1937.

Trasferimento totale dalla Ilford Limited, a Ilford, alla Dufay-Chromex Ltd., ad Aldwych, della privativa industriale n. 334418 registro gen.; con decorrenza dal 26 aprile 1935, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nella stampa o riproduzione di fotografie a colori ».

(Atto di cessione dell'8 luglio 1937, registrato il 2 agosto 1937 all'ufficio demaniale di Torino, n. 5795, vol. 550, atti privati).

N. 15546, trascritto il 10 agosto 1937.

Trasferimento totale dalla Soc. Optichrom A. G., a Glarus, alla Opticolor A. G., a Glarus, della privativa industriale n. 256013 registro gen.; con decorrenza dal 31 gennaio 1927, per l'invenzione dal titolo:

« Cilindro per produrre reticolati microscopici refrangenti lineari sulle pellicole cinematografiche ».

(Atto di cessione del 30 giugno 1937, registrato il 21 luglio 1937 all'ufficio demaniale di Milano, n. 5717, vol. 3712, atti privati).

N. 15547, trascritto il 10 agosto 1937.

Trasferimento totale dalla Soc. Optichrom A. G., a Glarus, alla Opticolor A. G., a Glarus, della privativa industriale n. 282215 registro gen.; con decorrenza dal 18 marzo 1929, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento per eliminare le marezzature durante la riproduzione di una pellicola cinematografica a superficie rigata per la proiezione in colori su di una pellicola vergine ».

(Atto di cessione del 30 giugno 1937, registrato il 21 luglio 1937 all'ufficio demaniale di Milano, n. 5717, vol. 3712, atti privati).

N. 15548, trascritto il 10 agosto 1937.
Trasferimento totale dalla Soc. Optichrom A. G., a Glarus, alla Opticolor A. G., a Glarus, della privativa industriale n. 288829 registro gen.; con decorrenza dal 25 marzo 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento ed apparecchio per la riproduzione continua per contatto delle pellicole fotografiche striate », e dell'attestato completivo n. 303026 reg. gen.
(Atto di cessione del 30 giugno 1937, registrato il 21 luglio 1937 all'ufficio demaniale di Milano, n. 5717, vol. 3712, atti privati).

N. 15549, trascritto il 10 agosto 1937.
Trasferimento totale dalla Soc. Optichrom A. G., a Glarus, alla Opticolor A. G., a Glarus, della privativa industriale n. 297189 registro gen.; con decorrenza dal 7 marzo 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Pellicola sonora striata ».
(Atto di cessione del 30 giugno 1937, registrato il 21 luglio 1937 all'ufficio demaniale di Milano, n. 5717, vol. 3712, atti privati).

N. 15550, trascritto il 10 agosto 1937.
Trasferimento totale dalla Soc. Optichrom A. G., a Glarus, alla Opticolor A. G., a Glarus, della privativa industriale n. 298014 registro gen.; con decorrenza dal 27 marzo 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento e dispositivo per l'incisione di eliche micrometriche su superfici cilindriche ».
(Atto di cessione del 30 giugno 1937, registrato il 21 luglio 1937 all'ufficio demaniale di Milano, n. 5717, vol. 3712, atti privati).

N. 15551, trascritto il 10 agosto 1937.
Trasferimento totale dalla Soc. Optichrom A. G., a Glarus, alla Opticolor A. G., a Glarus, della privativa industriale n. 282894 registro gen.; con decorrenza dal 12 giugno 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Filtro selettore per la fotografia a colori con pellicole munite d'incisioni ».
(Atto di cessione del 30 giugno 1937, registrato il 21 luglio 1937 all'ufficio demaniale di Milano, n. 5717, vol. 3712, atti privati).

N. 15552, trascritto il 10 agosto 1937.
Trasferimento totale dalla Soc. Optichrom A. G., a Glarus, alla Opticolor A. G., a Glarus, della privativa industriale n. 270812 registro gen.; con decorrenza dal 23 giugno 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Pellicola per la cinematografia a colori con negative e positive ».
(Atto di cessione del 30 giugno 1937, registrato il 21 luglio 1937 all'ufficio demaniale di Milano, n. 5717, vol. 3712, atti privati).

N. 15553, trascritto il 10 agosto 1937.
Trasferimento totale dalla Soc. Optichrom A. G., a Glarus, alla Opticolor A. G., a Glarus, della privativa industriale n. 270813 registro gen.; con decorrenza dal 23 giugno 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento e dispositivo per le fotografie e cinematografie a colori naturali ».
(Atto di cessione del 30 giugno 1937, registrato il 21 luglio 1937 all'ufficio demaniale di Milano, n. 5717, vol. 3712, atti privati).

N. 15554, trascritto il 10 agosto 1937.
Trasferimento totale dalla Soc. Optichrom A. G., a Glarus, alla Opticolor A. G., a Glarus, della privativa industriale n. 250546 registro gen.; con decorrenza dal 17 luglio 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento e dispositivo per la protezione e la riproduzione di pellicole reticolate in genere ».
(Atto di cessione del 30 giugno 1937, registrato il 21 luglio 1937 all'ufficio demaniale di Milano, n. 5717, vol. 3712, atti privati).

N. 15555, trascritto il 10 agosto 1937.
Trasferimento totale dalla Soc. Optichrom A. G., a Glarus, alla Opticolor A. G., a Glarus, della privativa industriale n. 282417 registro gen.; con decorrenza dal 23 luglio 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nella riproduzione per contatto di pellicole striate per cinematografia a colori ».
(Atto di cessione del 30 giugno 1937, registrato il 21 luglio 1937 all'ufficio demaniale di Milano, n. 5717, vol. 3712, atti privati).

N. 15556, trascritto il 10 agosto 1937.
Trasferimento totale dalla Optichrom A. G., a Glarus, alla Opticolor A. G., a Glarus, della privativa industriale n. 301606 registro gen.; con decorrenza dal 14 settembre 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento per la fabbricazione di pellicole cinematografiche striate ».
(Atto di cessione del 30 giugno 1937, registrato il 21 luglio 1937 all'ufficio demaniale di Milano, n. 5717, vol. 3712, atti privati).

N. 15557, trascritto il 10 agosto 1937.
Trasferimento totale dalla Optichrom A. G., a Glarus, alla Opticolor A. G., a Glarus, della privativa industriale n. 279374 reg. gen.; con decorrenza dal 9 novembre 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Stampatrice per la riproduzione di pellicole colorate su pellicole striate ».
(Atto di cessione del 30 giugno 1937, registrato il 21 luglio 1937 all'ufficio demaniale di Milano, n. 5717, vol. 3712, atti privati).

Roma, ottobre 1937-XV.

Il direttore: A. ZENGARINI.

(4150)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 25.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 — Data: 8 agosto 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Poccia Luigi fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: 9 titoli consolidato 5 per cento, capitale L. 25.500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 59 — Data: 11 dicembre 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza, Sondrio — Intestazione: Grinaldi Attilio fu Giuliano — Titoli del Debito pubblico: 1 certificato consolidato 3,50 %, rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data: 3 febbraio 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza, Reggio Calabria — Intestazione: Marazzita Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: 1 certificato rendita 3,50 %, capitale L. 67.700.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(3891)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento del mezzo foglio con i compartimenti già usati per la riscossione degli interessi.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 4.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato n. 591490 consolidato 3,50 % (1906) per la rendita annua di L. 17,50 intestato a Venegoni Renzo, Carolina, Maria, Emilia, Gianfranco e Luigi di Alfonso, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Milano.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio con i compartimenti già usati per la riscossione degli interessi (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si avverte chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione di tramutamento ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 2 agosto 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(2739)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 124 — Numero del certificato provvisorio: 7877 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca It. di Trento — Intestazione: Pedrotti Bartolo — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 125 — Numero del certificato provvisorio: 1518 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca It. di Pistoia — Intestazione: Fantozzi Ulisse fu Riccardo — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 126 — Numero del certificato provvisorio: 5307 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca It. di La Spezia — Intestazione: Lanfranchi Armando fu Antonio — Capitale L. 1.100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 127 — Numero del certificato provvisorio: 978 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 10 dicembre 1927 — Ufficio di emissione: Banca It. di Trento — Intestazione: Maccani Primo fu Arcangelo — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 128 — Numero del certificato provvisorio: 2705 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca It. di Pistoia — Intestazione: Sibaldi Quintilio fu Rinaldo — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 129 — Numero del certificato provvisorio: 4170 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 8 gennaio 1927 — Ufficio di emisisone: Banca It. di Trento — Intestazione: Wohlmayer Rodolfo fu Rodolfo — Capitale L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè «se l'opponente ne fosse in possesso» i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 6 luglio 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(2432)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Consegna dei titoli definitivi del Prestito Redimibile cinque per cento.

Veduto l'art. 1, secondo comma, del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903;

Si dispone:

Col giorno 9 dicembre 1937-XVI, avranno inizio, presso le sezioni di Regia tesoreria provinciale del Regno, le operazioni di cambio delle quietanze rilasciate, ai possessori di immobili, dalle esattorie delle imposte dirette, ovvero dalle sezioni di R. tesoreria provinciale, e corrispondenti a quote integralmente versate, con i titoli definitivi del Prestito redimibile cinque per cento, emesso in forza del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743.

Le quietanze dovranno essere presentate alla sezione di R. tesoreria provinciale, nel cui territorio i versamenti siano stati effettuati.

Parimenti, a partire dallo stesso giorno 9 dicembre 1937-XVI, potranno essere presentati, alle sezioni di Regia tesoreria provinciale, dalle quali siano stati emessi, per la pubblica sottoscrizione, i certificati provvisori al portatore, nonchè quelli all'ordine interamente liberati, al fine di ottenerne il cambio con i titoli definitivi del prestito redimibile cinque per cento.

Roma, addì 6 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(4260)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Circello (Benevento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduto lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Circello, in provincia di Benevento;

Dispone:

Lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Circello, in provincia di Benevento, allegato al presente provvedimento e composto di n. 28 articoli, è approvato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4131)

Conferma in carica del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bevagna (Perugia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduta la proposta dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale;

Dispone:

Il dott. Sesto Mattioli fu Attilio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bevagna, in provincia di Perugia.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4132)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Aquilonia (Avellino), Biccari, Celle S. Vito, S. Paolo Civitate (prov. di Foggia), Pietragalla (Potenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Aquilonia, in provincia di Avellino; di Biccari, di Celle S. Vito e di S. Paolo Civitate, in provincia di Foggia; di Pietragalla, in provincia di Potenza;

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 novembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4127)

Nomina di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto 27 ottobre 1937-XV del Capo del Governo che ha disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Calabria in Cosenza;
Veduto il proprio provvedimento in data 11 novembre 1937-XVI, con il quale si è nominato il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della Cassa predetta;
Considerato che si è manifestata la opportunità di elevare da tre a cinque il numero dei membri del Comitato di sorveglianza anzidetto;

Dispone:

I signori comm. avv. Giuseppe D'Epiro e avv. Italo Le Pera sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Calabria con sede in Cosenza, in aggiunta agli attuali membri e con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4128)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa « Il Progresso Agricolo » di Alia (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 5 maggio 1937-XV, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Società cooperativa « Il Progresso Agricolo » di Alia (Palermo);
Veduto il proprio provvedimento in data 5 maggio 1937-XV, col quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione dell'indicata azienda;
Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Società predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza, nominati presso la Società cooperativa « Il Progresso Agricolo » di Alia (Palermo), ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, sono prorogate di mesi 6 a decorrere dal 5 novembre 1937-XVI.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 luglio 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4129)

Autorizzazione alla Banca Nazionale del Lavoro ad istituire un servizio di cassa presso il mercato del pesce di Firenze.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Vista la legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1281;
Visto l'art. 28 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Vista la domanda avanzata dalla Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma;

Autorizza

la Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, ad istituire un proprio servizio di cassa presso il mercato del pesce di Firenze.
Tale servizio sarà limitato alla gestione della cassa del mercato stesso ed alle operazioni di piccolo credito a favore dei produttori e dei venditori di pesce ai sensi dell'art. 83 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1604, con assoluto divieto di ogni altra operazione di banca.
Detto servizio, inoltre, dovrà funzionare esclusivamente nell'interno dei locali adibiti al mercato e durante le ore di apertura di esso.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4130)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Ripi (Frosinone) e Apiro (Macerata).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale;

Dispone:

Sono nominati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Renzoni geom. Marco fu Vincenzo, per la Cassa comunale di credito agrario di Ripi, in provincia di Frosinone;
Morelli Giuseppe fu Tito, per la Cassa comunale di credito agrario di Apiro, in provincia di Macerata.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4133)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Guardia dei Lombardi e Pietrastornina in provincia di Avellino.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Vedute le proposte del Banco di Napoli - Sezione di credito agrario;

Dispone:

Sono confermati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Compierchio dott. Angelo fu Generoso, per la Cassa comunale di credito agrario di Guardia dei Lombardi, in provincia di Avellino;
Ciardiello Carmine fu Giuseppe, per la Cassa comunale di credito agrario di Pietrastornina, in provincia di Avellino.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4134)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « Maria SS. Immacolata » di Misilmeri (Palermo)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 29 luglio 1936-XIV con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito ed a mettere in liquidazione la Cassa rurale di prestiti « Maria SS. Immacolata » di Misilmeri (Palermo) secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il proprio provvedimento in data 29 luglio 1936-XIV con il quale si è nominato il dott. Gaetano Coppola commissario liquidatore ed i sigg. Luigi Bonanno Landolina, Alfredo Troysi e dottore Gaetano Scaduti membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale predetta;
Considerato che il sig. Alfredo Troysi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Giuseppe Sole fu Giusto è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « Maria SS. Immacolata » di Misilmeri (Palermo) in sostituzione del sig. Alfredo Troysi, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4136)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Castorano, Monterinaldo e Roccafluvione (Ascoli Piceno), Veroli (Frosinone), Gualdo Tadino (Perugia) e Poggio Mirteto (Rieti).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Castorano, di Monterinaldo e di Roccafluvione, in provincia di Ascoli Piceno; di Veroli, in provincia di Frosinone; di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia; di Poggio Mirteto, in provincia di Rieti;

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4135)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e di risparmio di Cittanova d'Istria (Pola).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 15 settembre 1937-XV con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di prestiti e di risparmio di Cittanova d'Istria (Pola) secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato Regio decreto-legge;
Veduto il proprio provvedimento in data 15 settembre 1937-XV con il quale sono stati nominati il sig. Michele Zullini commissario straordinario della Cassa rurale predetta ed i signori Ambrogio D'Ambrosi, Giuseppe Radini e Pietro Tuiach, membri del Comitato di sorveglianza;
Considerato che il sig. Pietro Tuiach ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Antonio Clabot fu Antonio è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e di risparmio di Cittanova d'Istria (Pola) in sostituzione del sig. Pietro Tuiach con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4138)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Petroio (Siena).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 9 giugno 1937-XV con il quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Petroio (Siena);
Veduto il proprio provvedimento in data 9 giugno 1937-XV con il quale si sono nominati, oltre al commissario straordinario, i membri del Comitato di sorveglianza della citata Cassa rurale nelle persone dei signori Loreno Marrangoni, Raffaello Civitelli e Febo Benocci;
Considerato che in seguito al decesso del predetto sig. Marrangoni è necessario procedere alla sua sostituzione nell'incarico suindicato;

Dispone:

Il sig. Giacinto Benvenuti di Guglielmo è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Petroio (Siena), in sostituzione del sig. Loreno Marrangoni con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4137)

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Campolattaro (Benevento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduto lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Campolattaro, in provincia di Benevento;

Dispone:

Lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Campolattaro, in provincia di Benevento, allegato al presente provvedimento e composto di n. 28 articoli, è approvato.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 novembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4143)

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Torre Caietani (Frosinone) da parte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Torre Caietani, in provincia di Frosinone, non può utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Torre Caietani, in provincia di Frosinone, è affidata all'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 novembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4140)

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Campora (Salerno) da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i R. decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Campora, in provincia di Salerno, non può utilmente funzionare;

Dispone:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Campora, in provincia di Salerno, sono sciolti e la gestione del patrimonio della Cassa stessa è affidata al Banco di Napoli — Sezione di credito agrario — che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 novembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4141)

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Atena Lucana (Salerno) da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Atena Lucana, in provincia di Salerno, non può utilmente funzionare;

Dispone:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Atena Lucana, in provincia di Salerno, sono sciolti, e la gestione del patrimonio della Cassa stessa è affidata al Banco di Napoli — Sezione di credito agrario — che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 novembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4142)

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza dell'Amministrazione straordinaria della Cassa centrale di risparmio V. E. per le Provincie Siciliane, in Palermo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 27 ottobre 1937-XV, col quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa centrale di risparmio V. E. per le Provincie Siciliane, in Palermo;

Veduto il proprio provvedimento in data 10 novembre 1937-XVI, col quale sono stati nominati il commissario straordinario e il commissario aggiunto per l'amministrazione della Cassa predetta;

Dispone:

I signori gr. uff. dott. Michele Spadafora Principe di Spadafora, cav. di gr. cr. prof. avv. Giuseppe Noto Sardegna e il comm. prof. dott. Michele Pavone sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'amministrazione straordinaria della Cassa centrale di risparmio V. E. per le Provincie Siciliane, in Palermo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4139)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorsi per titoli per la nomina ad amministratore giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 10 luglio 1930, n. 995;

Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1595;

Visto il decreto Ministeriale 19 dicembre 1932, col quale furono nominati gli amministratori giudiziari per i ruoli dei Tribunali compresi nei distretti delle Corti di appello di Ancona, Aquila, Bari e sezione di Lecce, Bologna, Brescia, Catania, Catanzaro, Firenze, Milano, Napoli e sezione di Potenza, Palermo e sezione di Caltanissetta, Roma e sezione di Perugia, Torino, Trieste e sezione di Fiume, Venezia e sezione di Trento;

Visti i Regi decreti 1° luglio 1937, n. 1157, 21 agosto 1937, n. 1509, 27 ottobre 1937, n. 1858, coi quali fu determinato il numero degli amministratori giudiziari per ciascuno dei Tribunali suddetti;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli per la nomina ad amministratore giudiziario presso i Tribunali menzionati nell'elenco allegato al presente decreto e per il numero dei posti indicato nello stesso elenco per ciascun Tribunale.

Art. 2.

Possono partecipare ai concorsi gli avvocati, i procuratori, gli esercenti la professione in economia e commercio ed i ragionieri, i quali abbiano, rispettivamente, gli avvocati quattro anni di effettivo esercizio professionale, i procuratori e gli esercenti la professione in economia e commercio sei anni ed i ragionieri dieci anni.

L'esercizio della funzione di magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo vale pel computo dell'anzianità come esercizio professionale.

Gli aspiranti debbono avere la loro residenza nella circoscrizione del Tribunale per il cui ruolo concorrono.

Art. 3.

Gli aspiranti per partecipare al concorso debbono farne domanda al Ministro per la grazia e giustizia in carta da bollo da L. 6 e presentarla, con i relativi documenti, entro il 15 marzo 1938, al presidente del Tribunale nel cui ruolo chiedono di essere iscritti.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia integrale dell'atto di nascita debitamente legalizzata;

b) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione;

c) certificato di residenza nella circoscrizione del Tribunale nel cui ruolo l'aspirante chiede di essere iscritto;

d) certificato da cui risulti la data di iscrizione nell'albo professionale;

e) titoli e documenti che l'aspirante riterrà di esibire per dimostrare la particolare idoneità all'ufficio di amministratore giudiziario e, se del caso, i documenti atti a comprovare il possesso dei titoli di preferenza indicati nell'articolo 4 del presente decreto;

f) ricevuta comprovante il versamento eseguito al locale Ufficio del registro della somma di L. 100 (lire cento) se si tratta di domanda per la iscrizione presso un Tribunale in città che sia sede di Corte d'appello, e di L. 50 negli altri casi.

Gli esercenti la professione in economia e commercio ed i ragionieri, qualora siano iscritti nell'albo rispettivamente da meno di sei ovvero di dieci anni, devono dimostrare di avere un effettivo esercizio professionale che, computato col periodo d'iscrizione nell'albo, raggiunga il termine di sei ovvero di dieci anni.

I professionisti che intendano computare come anzianità professionale il precedente esercizio della funzione di magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, devono comprovare tale esercizio.

I documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Non si tiene conto dei documenti irregolari.

Art. 4.

Le operazioni dei concorsi si svolgono secondo le norme stabilite dal R. decreto 20 novembre 1930, n. 1595.

Gli aspiranti che, oltre a risultare di specchiata moralità e condotta, siano ritenuti idonei all'ufficio di amministratore giudiziario, saranno graduati in ordine di merito per il ruolo al quale aspirano.

In caso di parità di merito è considerato titolo di preferenza la qualità di mutilato, di combattente ovvero di iscritto al Partito Nazionale Fascista o ai Sindacati fascisti, secondo l'anzianità di iscrizione, e quindi la qualità di ex magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo o la maggiore anzianità professionale. A parità di condizioni, i concorrenti con prole sono preferiti a quelli senza prole.

È in facoltà delle Commissioni esaminatrici di stabilire, secondo le circostanze ed in relazione al numero dei concorrenti appartenenti alle varie categorie, che nel formare la graduatoria si tenga conto della possibilità di una equa ripartizione di posti tra gli appartenenti alle categorie medesime.

Le graduatorie, approvate dal Ministro per la grazia e giustizia, saranno pubblicate nel Bollettino del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia saranno nominati amministratori giudiziari i primi classificati per ciascun ruolo nel numero dei posti assegnati al ruolo medesimo.

La nomina avrà la durata di un quinquennio.

Nel caso di rinuncia alla nomina e quando per qualsiasi altra causa i posti di un determinato ruolo non vengano conferiti a coloro che abbiano nella relativa graduatoria un collocamento più favorevole, saranno nominati amministratori giudiziari, per lo stesso ruolo, altrettanti concorrenti secondo l'ordine della detta graduatoria.

Roma, addì 24 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: SOLMI.

Elenco allegato.

Corte di Appello di Ancona

Ancona	26
Ascoli Piceno	12
Camerino	3
Fermo	7
Macerata	16
Pesaro	10
Urbino	4

Corte di Appello di Aquila

Aquila	12
Avezzano	8
Chieti	12
Lanciano	10
Pescara	15
Sulmona	5
Teramo	12

Corte di Appello di Bari e Sezione di Lecce

Bari	45
Brindisi	24
Foggia	28
Lecce	40
Taranto	25
Trani	25

Corte di Appello di Bologna

Bologna	50
Ferrara	30
Forlì	30
Modena	35
Parma	35
Piacenza	20
Ravenna	20
Reggio Emilia	30

Corte di Appello di Brescia

Bergamo	35
Brescia	40
Cremona	25
Mantova	25

Corte di Appello di Catania

Caltagirone	9
Catania	45
Modica	9
Ragusa	7
Siracusa	12

Corte di Appello di Catanzaro.

Castrovillari	5
Catanzaro	20
Cosenza	15
Locri	8
Nicastro	5
Palmi	5
Rossano	8
Vibo Valentia	5

Corte di Appello di Firenze

Arezzo	12
Firenze	100
Grosseto	10
Livorno	30
Lucca	30
Montepulciano	4
Pisa	35
Pistoia	18
Siena	12

Corte di Appello di Milano

Busto Arsizio	22
Como	25
Lecco	11
Lodi	8
Milano	300
Monza	25
Pavia	30
Sondrio	5
Varese	22
Vigevano	3

Corte di Appello di Napoli e Sezione di Potenza

Ariano Irpino	4
Avellino	12
Benevento	9
Campobasso	17
Isernia	5
Lagonegro	5
Matera	5
Melfi	4
Napoli	250
Potenza	5
Salerno	45
S. Maria C. Vetere	25
S. Angelo Lombardi	3

Corte di Appello di Palermo e Sezione di Caltanissetta.

Agrigento	10
Caltanissetta	20
Enna	3
Nicosia	3
Palermo	75
Sciacca	3
Termini Imerese	5
Trapani	18

Corte di Appello di Roma e Sezione di Perugia.

Cassino	10
Frosinone	10
Littoria	8
Perugia	22
Rieti	5
Roma	200
Spoleto	5
Terni	12
Velletri	11
Viterbo	10

Corte di Appello di Torino

Alba	4
Alessandria	35
Aosta	8
Asti	10
Biella	15
Casale Monferrato	15
Cuneo	20
Ivrea	8
Novara	22
Pallanza	15
Torino	150
Vercelli	15

Corte di Appello di Trieste e Sezione di Fiume.

Capodistria	5
Fiume	15
Gorizia	7
Pola	5
Pordenone	4
Tolmezzo	4
Trieste	40
Udine	30
Zara	4

Corte di Appello di Venezia e Sezione di Trento.

Belluno	10
Bolzano	25
Padova	45
Rovereto	15
Rovigo	25
Trento	25
Treviso	25
Venezia	75
Verona	35
Vicenza	35

Il Ministro: SOLMI.

(4218)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso a 42 posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, registrato alla Corte dei conti, il 9 luglio 1937-XV, registro 4, foglio 333, con il quale venne bandito un concorso per esami a 42 posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale;

Decreta:

Le prove scritte e quella pratica di dattilografia del concorso per esami a 42 posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale, bandito con il decreto Ministeriale 21 giugno 1937-XV, avranno luogo in Roma nei giorni 21, 22 e 23 dicembre 1937-XVI, alle ore 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 novembre 1937 - Anno XVI.

p. *Il Ministro*: RICCI.

(4219)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.